

OGGETTO: Affidamento incarico di difesa legale di Pescara Energia SpA nel giudizio promosso dinanzi al TAR Abruzzo - Pescara (NRG 96/2021) da Mediterranea Energia Soc. Con. a r.l. con ricorso notificato il 27.1.2021 - Avv. Lucio Stenio De Benedictis

L'AMMINISTRATORE UNICO,

PREMESSO CHE:

- Pescara Energia S.p.a. è una società in house providing, 100% pubblica, di proprietà del Comune di Pescara, regolarmente costituita in data 21/11/2005 per rogito del notaio Pierdomenico Giovanni Rep. 21675, in attuazione della delibera di Consiglio comunale n. 177 del 04/08/2005, avente ad oggetto, tra le altre, l'acquisizione e la gestione delle reti gas;
- detta società con delibera di giunta comunale n. 752 del 9.11.2012 è stata designata, in attuazione dell'art. 2 del D.M. 226 del 2011, stazione unica appaltante per la gara di distribuzione del gas naturale dell'Atem Pescara;

VISTO il giudizio promosso dinanzi al TAR Abruzzo - Pescara (NRG 96/2021) da Mediterranea Energia Soc. Con. a r.l. con ricorso notificato il 27.1.2021;

PRESO ATTO CHE l'Amministratore Unico pro tempore di Pescara Energia S.p.a., dott. Tullio Tonelli, rispetto all'obiettivo prefissato (espletamento procedura di gara per l'Atem Pescara), in data 13 Ottobre 2015, ha nominato il dipendente di Pescara Energia Geom. Pierdomenico Marco quale Responsabile del Procedimento, per tutte le attività e procedure volte all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per l'ambito denominato ATEM del valore di circa 200 Mln;

VISTA la gara d'ambito gas per il servizio di distribuzione del gas D.Lgs. 164/2000 s.m.i. - in particolare l'art. 8 D.M. 226 del 12.11.2011 (corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara);

RILEVATO CHE la detta procedura di gara risulta essere di particolare complessità tecnico/giuridico, chiamando il R.U.P., a svolgere numerose attività e adempimenti di legge, in un settore speciale quale quello dell'energia, in continua evoluzione sia normativa che di prassi da parte della competente Autorità;

DATO atto che all'interno dell'organico aziendale non vi sono professionalità esperte in materia che possano ulteriormente supportare il RUP nella complessa attività a cui deve adempiere;

VISTE le linee guida ANAC n. 12 "Affidamento dei servizi legali" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 907 del 24 ottobre 2018 secondo cui: "Possono essere ricondotti nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici esclusivamente le tipologie di servizi legali ivi indicate, che non rientrino negli affidamenti ricompresi nell'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici (v. par. 2.). A tal fine, rileva la circostanza che l'incarico venga affidato, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, per un'esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante. In tale ipotesi, si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e non assumono rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria";

RILEVATO che, per il fine di cui sopra, è stato contattato l'Avv. Lucio Stenio de Benedictis, il quale ha già maturato esperienza nello stesso ambito relativo al contenzioso in essere;

CONSIDERATO che il suddetto legale si è reso disponibile ad accettare l'incarico, presentando nei termini uno schema di disciplinare d'incarico ed un preventivo di spesa, ammontante a € 4.000,00, oltre

accessori dovuti per Legge (rimborso forfettario, attualmente al 15%; CPA attualmente al 4% e IVA, attualmente al 22%) ed eventuali anticipazioni;

RITENUTO congruo l'importo indicato nel preventivo, il quale risulta formulato in conformità alla tariffa professionale per le cause di valore indeterminabile;

PRECISATO, altresì, che l'affidamento dell'incarico di rappresentanza e difesa della Società nel giudizio di che trattasi avviene, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 17, comma 1, lettera d) del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i., nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

STABILITO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere all'affidamento diretto del servizio attesa la modesta entità economica dell'incarico, valutata la competenza, il curriculum e l'affidabilità del professionista nonché considerata l'urgenza di affrontare le problematiche giuridiche sollevate dalla vertenza di cui alla premessa;

RICHIAMATO l'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 a mente del quale: *"1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: ... d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; (Punto così modificato dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.)"*;

DATO atto che trattandosi di affidamento di servizio legale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 50/2016, non vi è l'obbligo di ricorso al mercato elettronico nè vi è obbligo di acquisire il CIG, ai fini della tracciabilità, secondo quanto confermato dall'ANAC (nel punto A.12 delle FAQ sulla tracciabilità dei flussi finanziari aggiornato al 6 giugno 2016);

DATO atto che, in relazione all'acquisizione in oggetto, Il RUP della Procedura Geom. Marco Pierdomenico:

- attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/90 (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012);
- dichiara di aver acquisito la dichiarazione dei requisiti di ordine generale, nonché il curriculum e la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità;

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di affidare** l'incarico di rappresentanza e difesa della Società Pescara Energia Spa dinanzi al Tribunale di Pescara nel giudizio promosso dinanzi al TAR Abruzzo - Pescara (NRG 96/2021) da Mediterranea Energia Soc. Con. a r.l. con ricorso notificato il 27.1.2021, all' Avv. Lucio Stenio de Benedictis;
3. **di adottare** il presente atto per le finalità di legge stabilendo:
 - a. che il contratto stesso sarà stipulato in forma di scrittura privata, sulla base dello schema di convenzione agli atti dell'ufficio che anche se non allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
 - b. lo schema di disciplinare d'incarico definisce le modalità di gestione del rapporto con il predetto professionista

- c. l'onorario per la prestazione pari ad € 4.000,00 oltre accessori dovuti per Legge (rimborso forfettario, attualmente al 15%; CPA attualmente al 4% e IVA, attualmente al 22%) ed eventuali anticipazioni;
4. **di comunicare** al Professionista di cui sopra l'adozione del presente atto e di convocarlo in sede per la sottoscrizione del conferimento d'incarico;
 5. **di dare atto** che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Pierdomenico Marco;
 6. **di prendere atto** che l'affidatario dovrà essere edotto in ordine alle disposizioni concernenti i principi e obblighi inseriti nel codice etico di Pescara Energia S.p.a., in conformità a quanto disposto dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 oltre che del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, integrato con le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza L.190/2012 pubblicati sul sito istituzionale www.pescaraenergiaspa.it, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore (si allega Dichiarazione di presa visione e di accettazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs n. 231/2001);
 7. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 50/2016 che il presente atto e tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati sul profilo della committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n°33;

Pescara lì 25 marzo 2021

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Giuliano Diodati

